



**PROCEDURA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE ORDINI
DI EQUITA CAPITAL SGR S.P.A.**

Approvata dal Consiglio di Amministrazione il 16/10/2019 (aggiornamento del 13/05/2024)

Indice

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	2
2. PREMESSA	2
3. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI INTERMEDIARI NEGOZIATORI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI	3
3.1 FATTORI RILEVANTI PER LA BEST EXECUTION E INTERMEDIARI NEGOZIATORI.....	3
3.2 ESECUZIONE DEGLI ORDINI.....	5
4. REGOLE SULL'AGGREGAZIONE E L'ASSEGNAZIONE DEGLI ORDINI	5
5. INFORMATIVA AI CLIENTI	6
6. MONITORAGGIO E RIESAME PERIODICO DELLA STRATEGIA	6
Allegato 1	7

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente documento (“la Procedura”) è stato redatto dalla SGR in conformità alla seguente normativa:

- Direttiva 2014/65/UE del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari (“**MIFID II**”);
- Regolamento Delegato (UE) n. 565/2017 della Commissione del 25 aprile 2016 che integra la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (il “**Regolamento MIFID II**”);
- Regolamento Delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012 che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza (di seguito, anche il “**Regolamento 231**”);
- Regolamento Intermediari adottato con Delibera della Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari (di seguito, anche il “**Regolamento Intermediari**”).

2. PREMESSA

La Procedura disciplina le attività poste in essere da Equita Capital SGR S.p.A. (di seguito, anche, la “SGR” o la “Società”) con riferimento all’esecuzione e trasmissione degli ordini.

Ai sensi del quadro normativo di riferimento, al fine di ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti (c.d. “best execution”), la SGR ha individuato i criteri di selezione e gli intermediari cui trasmettere gli ordini per la loro successiva esecuzione, in funzione delle diverse categorie di strumenti finanziari trattati, del loro grado di liquidità nonché degli obiettivi, dello stile di gestione e dei rischi specifici del servizio prestato¹.

¹ Resta inteso che, alla data di approvazione della presente Procedura, le norme in tema di best execution troveranno applicazione con riguardo alla gestione in regime di delega dei portafogli dei fondi comuni mobiliari aperti rientranti nell’ambito della Direttiva UCITSV - “Euromobiliare Equity Mid Small Cap”, operativo dal 3 dicembre 2018 e con durata predefinita fino a dicembre 2025; “Euromobiliare Equity Selected Dividend”, operativo dal 1° luglio 2019 e con durata predefinita di 7 anni (fino a giugno 2026) - e delle linee patrimoniali individuali - “Italy Top Selection”, “Top Selection Mid Small” e “Top Selection Opportunity. Le stesse norme di best execution non troveranno applicazione all’attività caratteristica dei FIA gestiti dalla SGR specializzati nel private debt, ossia nell’investimento in misura prevalente, diretto e/o indiretto, in strumenti finanziari di debito di società o enti non quotati rientranti nel settore di operatività dei FIA stessi, e nel private equity, ossia nell’investimento in misura prevalente, diretto e/o indiretto, in strumenti finanziari partecipativi di società o enti non quotati. Qualora invece l’operatività di tali FIA si concretizzi in investimenti temporanei della liquidità, sottoscrizione o acquisto di strumenti finanziari derivati per finalità di copertura ovvero nell’acquisizione di strumenti finanziari di società quotate nei limiti di quanto previsto dai relativi regolamenti di gestione, la SGR sarà tenuta a rispettare quanto riportato nella presente Procedura.

Con lo scopo di ottimizzare i costi e sfruttare al meglio le sinergie, tra gli intermediari compatibili “viene privilegiata” Equita SIM S.p.A. (di seguito, anche, la “SIM”), che gestisce gli ordini relativi a ciascuna categoria di strumenti finanziari per il tramite della propria struttura di negoziazione e provvede alla relativa negoziazione scegliendo le sedi di esecuzione o i brokers che permettono di conseguire il miglior risultato possibile per la SGR, secondo i principi stabiliti e tenendo conto dei fattori di esecuzione rilevanti, così come indicati nel presente documento. Essendo la SIM dotata di una struttura e di competenze necessarie ad assicurare un servizio di esecuzione e trasmissione ordini personalizzato, nonché di una politica di esecuzione coerente con la strategia di best execution di cui alla presente Procedura, essa è in grado di garantire una gestione dell’ordine accurata e una ricerca di controparti su ampia scala.

La selezione di Equita SIM quale intermediario privilegiato a cui trasmettere gli ordini relativi agli strumenti quotati è subordinata alla verifica della sussistenza delle seguenti ulteriori condizioni:

- verifica che la SIM soddisfi tutti i criteri individuati per la selezione degli intermediari, nel confronto con gli altri negoziatori selezionati per la medesima tipologia di strumenti finanziari;
- verifica che il costo di esecuzione sia di ammontare comunque non superiore alla media del mercato, riscontrata sulla base di un confronto tra le condizioni ottenibili dalla SGR sulla medesima tipologia di strumento finanziario.

Nell’attività di valutazione di Equita SIM rispetto ad altri intermediari negoziatori, assume rilievo per la SGR il confronto della capacità assicurata dalla SIM di fornire tempestivamente informazioni sulla qualità dell’esecuzione, nonché di assicurare riservatezza nell’esecuzione degli ordini.

3. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI INTERMEDIARI NEGOZIATORI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI

3.1 FATTORI RILEVANTI PER LA BEST EXECUTION E INTERMEDIARI NEGOZIATORI

Quando la SGR acquista o vende strumenti finanziari per conto dei fondi o dei patrimoni gestiti, essa adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile, prendendo in considerazione i seguenti fattori indicati in ordine di importanza relativa a:

- corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all’esecuzione;

- natura e dimensione dell'ordine;
- probabilità di esecuzione e di regolamento;
- velocità di esecuzione;
- ogni altra considerazione pertinente ai fini dell'esecuzione dell'ordine.

L'importanza relativa dei predetti fattori è determinata facendo riferimento ai criteri seguenti:

- obiettivi, politica di investimento e rischi specifici dei patrimoni gestiti;
- caratteristiche dell'ordine;
- caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'ordine e delle condizioni di liquidabilità dei medesimi;
- caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

Di norma, se non diversamente necessario, la priorità viene attribuita al corrispettivo totale.

Fermo restando quanto detto in Premessa, e fatti salvi i fattori di best execution e il loro ordine di importanza, la SGR seleziona gli intermediari negoziatori sulla base di un'attenta valutazione che considera:

- il livello delle commissioni di esecuzione rispetto alla media applicata dal mercato per flussi analoghi;
- la capacità di minimizzare i costi impliciti legati all'esecuzione di ordini di dimensione rilevante e di garantire un'elevata probabilità e rapidità di esecuzione;
- il livello di servizio offerto (i.e. feedback operativi, infrastruttura tecnologica a supporto della trasmissione/esecuzione degli ordini e di analisi dei costi di transazione, etc.);
- la solidità patrimoniale dell'intermediario;
- la strategia di esecuzione degli ordini adottata e la capacità di dimostrare, su base periodica, la qualità di esecuzione dell'offerta.

In ogni caso, la selezione dei negoziatori è effettuata tra gli intermediari che hanno una politica di esecuzione coerente con la presente strategia di best execution. A tal fine la SGR provvede ad acquisire preventivamente la policy dei negoziatori di cui intende avvalersi e ne verifica la coerenza con la propria strategia.

Si riporta in allegato (Allegato 1) l'elenco dei negoziatori selezionati dalla SGR sulla base della Procedura, fermo restando che la SIM resta il negoziatore privilegiato.

3.2 ESECUZIONE DEGLI ORDINI

Gli ordini impartiti possono essere eseguiti dai negozianti in una delle seguenti sedi (c.d. “venues”):

- mercati regolamentati;
- sistemi multilaterali di negoziazione (“MTF”);
- sistemi organizzati di negoziazione (“OTF”);
- internalizzatori sistematici.

La SGR fornisce ai negozianti il proprio consenso affinché gli ordini impartiti possano essere eseguiti al di fuori delle sedi di negoziazione individuate.

La SGR, per la scelta della venue di esecuzione degli ordini, fa affidamento sul negoziante individuato in base a quanto sopra esposto, evitando di associare agli ordini istruzioni particolari che sollevino il negoziante dall’obbligo di assicurare il miglior risultato possibile. Nel caso eccezionale in cui ritenga necessario farlo, allo scopo di ottenere il miglior risultato possibile, considera i seguenti elementi in ordine di importanza:

- la qualità dei prezzi espressi su base duratura;
- le modalità di formazione del prezzo, nell’ambito di ciascuna delle venue, verificando tempo per tempo la liquidità e lo spessore;
- costi e modalità di regolamento, inclusa la presenza di sistemi di compensazione e il loro funzionamento.

4. REGOLE SULL’AGGREGAZIONE E L’ASSEGNAZIONE DEGLI ORDINI

Qualora l’aggregazione degli ordini risulti necessaria o opportuna per consentire di ottimizzare il prezzo, conseguire un risparmio di costo o aumentare le probabilità di esecuzione, e soltanto nel caso in cui così facendo non si prediliga un cliente a discapito di un altro, la SGR stabilisce e applica con efficacia una strategia apposita per l’aggregazione e la successiva assegnazione degli ordini dei propri clienti. In caso di aggregazione, la SGR trasmette al negoziante la quantità complessiva degli ordini aggregati (relativi allo stesso strumento finanziario), trattandoli come un unico ordine. Gli ordini aggregati avranno come unico prezzo di esecuzione il prezzo medio al quale viene eseguita l’intera quantità. In caso di esecuzione parziale degli ordini aggregati, l’assegnazione della quantità eseguita avverrà proporzionalmente al controvalore dell’ordine inserito da ciascun cliente.

5. INFORMATIVA AI CLIENTI

La presente strategia di esecuzione e trasmissione ordini viene portata a conoscenza dei clienti prima dell'avvio del rapporto con la SGR e viene inoltre pubblicata sul sito internet della Società.

Inoltre, la SGR pubblica, con frequenza annuale e per ciascuna classe di strumenti finanziari, l'elenco delle prime cinque controparti utilizzate, in termini di volumi scambiati, nell'anno precedente, includendo informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta.

6. MONITORAGGIO E RIESAME PERIODICO DELLA STRATEGIA

La SGR controlla l'efficacia della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini di cui alla presente Procedura al fine di verificare la qualità dell'esecuzione da parte dei soggetti di volta in volta interessati e porre rimedio a eventuali carenze riscontrate.

Con cadenza almeno annuale la Società procede al riesame della Procedura al fine di verificare che la strategia di esecuzione degli ordini assicuri il miglior risultato possibile per il cliente. A tale scopo la SGR valuta, almeno annualmente, a campione la qualità dell'esecuzione ottenuta dai negozianti utilizzati, tenendo in considerazione anche i relativi costi.

Allegato 1

ELENCO DEI BROKER

Equita Capital SGR S.p.A., per il tramite dei broker di cui si avvale, ha accesso a tutti principali mercati europei ed extraeuropei.

La lista dei Broker, per tutti gli strumenti finanziari, è attualmente la seguente:

Equita SIM S.p.A.

Mediobanca S.p.A.
